

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 27 MARZO 2002, N. 80

**INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 DICEMBRE 1983, N. 41
SULLE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DI ANCONA
COLPITA DALLA FRANA DEL 13 DICEMBRE 1982**



Art. 1

1. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla l.r. 26 dicembre 1983, n. 41 e successive modificazioni, si intendono inagibili gli edifici situati entro il perimetro della zona della frana, di cui all'articolo 1 della stessa legge.

2. Il Comune di Ancona attiva un sistema di monitoraggio dell'area in frana, con l'acquisizione e l'elaborazione in tempo reale dei dati da esso forniti. Contestualmente predisporre un piano di emergenza ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.l. 11 giugno 1998, n. 180, come convertito in legge 3 agosto 1998, n. 267, contenente le misure per la salvaguardia della popolazione interessata, com-

presi il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva.

3. A seguito dell'attivazione del sistema di monitoraggio e della predisposizione del piano di emergenza, il Comune di Ancona accerta le condizioni di stabilità degli edifici per i quali viene richiesta l'agibilità in deroga al comma 1.

Art. 2

1. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge provvede il Comune di Ancona, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della l.r. 26 dicembre 1983, n. 41, come sostituito dall'articolo 3, comma 3, della l.r. 2 settembre 1997, n. 55.

IL PRESIDENTE
(Luigi Minardi)

